CAMERA DEI DEPUTATI N. 1768

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATTANEI, ZOPPI, CARENINI, ORSINI GIANFRANCO, BOFFARDI INES

Presentata il 4 ottobre 1977

Modifiche degli articoli 1, 2, 4, 5 e 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare trae origine dal bisogno, più volte rappresentato dagli organi sindacali della categoria dei geometri, che rappresenta e difende gli interessi dei 63.450 attuali iscritti agli albi professionali (impiegati privati esercitanti anche la libera professione, imprenditori e liberi professionisti esclusivi) di regolamentare definitivamente e durevolmente l'iscrizione agli albi e ciò nell'interesse degli attuali iscritti che, giustamente, invocano i diritti quesiti e dei giovani neodiplomati che, in attesa di definire la loro attività futura hanno la necessità spesso di svolgere atti ed attività afferenti la libera professione contemporaneamente ad attività subordinata.

La materia ha inoltre bisogno di essere regolamentata soprattutto alla luce di quanto disposto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, che all'articolo 15 dispone che il personale dipendente dagli enti pubblici ai quali quella legge si riferisce, appartenente al « ruolo professionale » degli enti medesimi, deve essere iscritto nell'Albo professionale.

Tale disposizione si pone in contrasto con quanto attualmente previsto dall'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ossia con il vigente regolamento per la professione di geometra, che vieta agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni l'esercizio della libera professione e quindi l'iscrizione all'albo e necessita di regolamentazione anche per quanto attiene all'obbligo derivante a tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri di essere anche iscritti alla « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri ». L'attualità del problema è confermata dal fatto che sotto diverso e negativo profilo sono state presentate nella attuale legislatura proposte di legge che prevederebbero la cancellazione degli albi di tutti coloro che non esercitano in modo esclusivo la libera professione.

Tali proposte hanno tuttavia creato un grave stato di agitazione e di disagio nella categoria, soprattutto tra quegli iscritti che svolgono la libera professione *part-time* e che si vedrebbero cancellati dall'albo con conseguente grave pregiudizio economico. Infatti chi da dieci, venti, trent'anni o più

ha organizzato la propria vita secondo un certo tipo di attività non può certo oggi, improvvisamente cambiarla.

Un provvedimento del tipo previsto dalle suddette proposte di legge avrebbe, come unico reale risultato quello di alimentare proprio quel « lavoro nero » che tutte le forze politiche cercano invece oggi, lodevolmente, di denunciare e colpire. Sarebbe inoltre iniquo e quindi ingiusto nei confronti di una pluralità di lavoratori che da anni opera dignitosamente non già in virtù di un privilegio ma, secondo un preciso diritto che trae origine dai princìpi costituzionali.

Nella proposta si ribadisce quindi, allo scopo di superare falsi problemi e risolvere controproducenti e sterili contrasti, l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo, tenuto dal collegio competente per provincia, per tutti i geometri che esercitano la professione sia in forma autonoma sia dipendente, senza alcuna suddivisione o discriminazione professionale.

Fanno solo eccezione i dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni per i quali rimangono invariate le attuali disposizioni previste dall'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

1. — L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede di integrare l'articolo 1 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, aggiornandolo alle recenti disposizioni legislative in materia di modifica dei titoli di studio conseguiti e cioè a quanto sull'argomento innovato dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

2. — L'articolo 2 rende obbligatoria l'iscrizione all'albo per tutti i geometri che esercitano la professione. È questa una garanzia soprattutto per il cittadino che si rivolge al geometra, sia che questi operi come libero professionista, sia che operi come dipendente. È possibile quindi una diretta responsabilizzazione dello stesso e delle prestazioni svolte, sia ai fini della responsabilità civile, che di quella penale nonché ai fini tributari e fiscali.

Viene poi regolamentata la iscrizione di quei dipendenti del parastato cui la legge n. 70 del 1975 fa obbligo dell'iscrizione stessa in quanto assuntori, a titolo personale, di responsabilità professionali.

3. — L'articolo 3 sana una carenza legislativa particolarmente sentita dalla categoria dei geometri: quella del periodo di praticantato e dell'esame di ammissione all'albo.

Per quest'ultimo è parso giusto delegare al competente Ministero la formazione e la regolamentazione della commissione esaminatrice.

4. — Con l'articolo 4 si intende regolamentare la certificazione del biennio di praticantato.

5. — L'articolo 5 tratta della particolare posizione dei geometri dipendenti di enti parastatali cui, come detto, è fatto obbligo dell'iscrizione all'albo professionale dalla legge n. 70 del 1975, ma ai quali, nella previsione del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, oltreché nei regolamenti organici loro applicabili è fatto esplicito divieto di compiere atti professionali, e quindi attività professionale al di fuori del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza. Gli stessi, inoltre, dovranno essere esentati dall'obbligo, ex articolo 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Onorevoli colleghi, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, al fine di dare tranquillità di lavoro ad una benemerita ed operosa categoria e per sanare alcuni contrasti tra le vigenti leggi in materia, affidiamo la presente proposta di legge alla vostra attenzione sottolineando doverosamente l'attesa con la quale circa l'80 per cento degli attuali iscritti agli albi dei geometri d'Italia segue questa proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è aggiunto il seguente comma:

« Il titolo di geometra spetta inoltre a coloro che abbiano superato l'esame di maturità previsto dall'articolo 1 del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con la legge 5 aprile 1969, n. 119 ».

ART. 2.

L'articolo 2 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« Presso ogni collegio è costituito l'albo dei geometri. Esso è unico. L'iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico e di ogni iscritto, l'albo conterrà il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e, per coloro che vengono iscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, anche la specifica di cui al successivo articolo 7. Devono essere iscritti all'albo tutti i geometri che esercitano la professione, sia in forma autonoma sia dipendente, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 7 per i dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni e quanto previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, che trovandosi nelle condizioni stabilite dal regolamento, di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, abbiano la residenza entro la circoscrizione del collegio medesimo ».

ART. 3.

All'articolo 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, dopo il punto *c*) vengono inseriti i seguenti:

« *d*) avere svolto pratica professionale per un periodo minimo di due anni, presso uno o più studi tecnici professionali i cui titolari siano iscritti all'albo da almeno un quinquiennio a decorrere dall'inizio del biennio suddetto, ovvero avere svolto

attività tecnica subordinata anche al di fuori di uno studio tecnico professionale per almeno cinque anni. Durante il periodo di due anni di praticantato svolto presso studi tecnici professionali il geometra potrà, su richiesta, essere iscritto all'albo dei geometri con la qualifica di "praticante" e con l'indicazione della data di inizio, ma non potrà esercitare atti afferenti la libera professione.

e) avere superato un esame di Stato da sostenere davanti a una commissione la cui formazione, il cui funzionamento, unitamente alle modalità dell'esame stesso verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 4.

All'articolo 5 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, dopo il punto 5) viene inserito il seguente:

« 6) dichiarazione rilasciata da uno studio tecnico professionale attestante l'avvenuto compimento del biennio di praticantato, ovvero idonea certificazione o documentazione comprovante lo svolgimento di attività tecnica subordinata di cui alla lettera *d*) dell'articolo 4 ».

ART. 5.

All'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« I geometri dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, inquadrati nel ruolo professionale, per i quali, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge è richiesta l'iscrizione nell'albo professionale, vengono iscritti, su richiesta, all'albo dei geometri di cui all'articolo 2, con la specifica: " dipendente da ente pubblico – legge 20 marzo 1975, n. 70 ". A detti iscritti è fatto divieto di esercitare la professione al di fuori del rapporto di dipendenza dal proprio ente e amministrazione; gli stessi, non possono essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri istituita con la legge 24 ottobre 1955, n. 990 e sue successive modifiche, e se, precedentemente, iscritti devono essere cancellati ».